



REGOLAMENTO INTERNO LU CER soc. coop.

approvato dall'Assemblea dei Soci in data **30/12/2025**

Sommario

PREMESSA	2
Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Finalità e attività	4
Art. 3 - Soci, Organi Statutari e adesione alla società	6
Art. 4 - Criteri di determinazione delle quote associative	10
Art. 5 - Perdita della qualità di socio e recesso.....	12
Art. 6 - Individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa	14
Art. 7 - Individuazione del Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso	15
Art. 8 - Ulteriori adempimenti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso.....	16
Art. 9 - Individuazione dei criteri di condivisione dei benefici economici e criteri di ripartizione	17
Art. 10 - Assemblea.....	18
Art. 11 - Collegio dei fondatori	19
Art. 12 - Presidente e Vicepresidente.....	20
Art. 13 - Direttore Tecnico	21
Art. 14 - Bilancio	22
Art. 15 - Fondo per iniziative con finalità sociali.....	23
Art. 16 - Particolari modalità di condivisione dei benefici economici	24
Art. 17 - Gruppi di acquisto dell'energia elettrica	25
Art. 18 - Ordine di priorità dei pagamenti	26
Art. 19 - Poteri di firma	27
Art. 20 - Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni del Collegio dei fondatori e dell'assemblea dei soci	28
Art. 21 - Comunicazioni ai Soci	30
Art. 22 - Disposizioni Generali	31
Art. 23 - Trattamento dati personali.....	32

PREMESSA

Il presente regolamento [d'ora in poi "Regolamento"], ai sensi e per gli effetti dell'art.4 co.3, D.lgs del 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di LU CER soc. coop., [d'ora in poi anche solo "LU CER"], disciplina la vita sociale della società cooperativa denominata "LU CER", oltre agli scopi specifici della società già meglio indicati nello Statuto approvato il 21/05/2025.

In particolare:

- Disciplina la realizzazione delle finalità civiche, ambientali, di efficientamento energetico e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
- Regola e disciplina le norme dell'attività espletata, le eventuali relazioni di partenariato, regola gli aspetti associativi riguardanti i processi decisionali, di comunicazione e coordinamento dell'attività sociale.
- Disciplina le modalità di eventuali future modifiche, le quali potranno essere deliberate solo dal Collegio dei fondatori, successivamente approvate ed eventualmente discusse dall'Assemblea degli Associati.
- Disciplina altresì l'utilizzo degli importi pagati alla Cooperativa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e s.m.i., ivi compresi gli artt. 8,31 e 32 del D.lgs n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 07.12.2023 ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata).

Il regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale di LU CER www.lu-cer.it e conservato in copia presso la sede legale di LU CER, come da previsioni statutarie.

Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell’art. 41 co. 1 del Codice del Terzo Settore e dello Statuto di LU CER - di disciplinare l’organizzazione, il coordinamento di tutti gli associati che contribuiscono al raggiungimento di finalità civiche, ambientali, di efficientamento energetico e di utilità sociale.

In particolare, disciplina l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso [d’ora in poi “Configurazione”], disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata.)

Il presente regolamento, accettato espressamente dai soci di LU CER, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici da loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante di cui all’art. 4 del D.M. n. 414 del 24.01.24.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa, nonché di garantire l’applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità disciplinate dallo Statuto.

Art. 2 - Finalità e attività

LU CER – avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri associati - ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell’art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e s.m.i., del D.lgs. 199/2021 e dalle successive previsioni regolamentari attuative dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.M. n. 414 del 24.01.2024 CACER e s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

La cooperativa si propone di aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti, facendosi promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità Energetica ai bisogni rilevati nel territorio, ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà.

L’attività della cooperativa è finalizzata a fornire come Comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della cooperativa stessa ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 199/2021, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti.

Per realizzare tali obiettivi, la Cooperativa opererà intraprendendo le seguenti iniziative:

- Promozione dello sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- Supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Assistenza e messa in opera di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- Adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dello scopo della cooperativa;
- Promozione dell'attività della Cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- Organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;
- Prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Il Collegio dei fondatori può decidere di effettuare investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le linee di indirizzo decise dall'assemblea dei soci. Nel caso di realizzazione degli impianti in proprio o da parte di terzi, la CER tratterà i canoni di locazione e di gestione degli impianti.

Il Collegio dei fondatori propone la realizzazione di una propria rete di distribuzione a favore della CER finalizzato alla vendita dell'energia autoprodotta affiancando un dispacciatore terzo.

I proventi verranno distribuiti tra i produttori dell'energia distribuita al prezzo di vendita dedotti i costi infrastrutturali e fissi delle comunità.

Art. 3 - Soci, Organi Statutari e adesione alla società

Gli aspiranti soci inviano al Comitato di Configurazione domanda di ammissione, all'indirizzo PEC lucer.soc.coop@pecdotcom.it reperibile sul sito istituzionale, con sottoscrizione olografa del richiedente e con espressa dichiarazione di tutto quanto previsto dallo Statuto.

Alla domanda, trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, debbono essere allegati:

- modulo di adesione compreso di tutti gli allegati richiesti;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- visura catastale
- se presente, copia del documento di identità del delegato all'invio;

Nella domanda dovranno essere indicati i recapiti (indirizzo, e-mail, recapito telefonico, PEC) del richiedente. È obbligatorio indicare un indirizzo di casella di posta certificata che sarà qualificato come domiciliazione delle comunicazioni sociali.

La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria, e possono essere assunte varie qualifiche di socio distinte:

- Socio fondatore, colui che entra in quota capitale con contribuzione netta direttamente proporzionale allo stato patrimoniale della Cooperativa. L'adesione è subordinata all'approvazione del Collegio dei Fondatori.
- Socio ordinario, necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso.
- Socio volontario, non necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

I requisiti necessari per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER.

I soci ordinari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:

- socio consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "consumer";
- socio produttore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito rispettivamente "producer";
- socio produttore e consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "prosumer";

I soci volontari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:

- produttore terzo inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso

La struttura societaria è composta da:

- Il Collegio dei fondatori costituita dai soci che hanno costituito la cooperativa più due soci ordinari è l'organo di governance che definisce gli indirizzi strategici, i programmi e gli obiettivi di una Cooperativa, nonché la sua attività di controllo. In particolare, ha il compito di:
 - Definire gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Cooperativa.
 - Nomina il Presidente.
 - Deliberare sulle modificazioni dello statuto.
 - Verificare che la gestione e l'amministrazione della Cooperativa si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo.
 - Vigilare sull'attività degli amministratori e controllare la corretta applicazione delle norme di amministrazione, contabilità e fiscali.
 - Nomina i componenti del Comitato di Configurazione
 - Redige e aggiorna il Regolamento interno
- Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l'organo collegiale che amministra la cooperativa. È composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci (per i primi tre anni i componenti sono determinati dallo statuto). Ha il compito di rappresentare la società, gestire la sua attività, prendere decisioni strategiche, e garantire il rispetto delle leggi e dello statuto. Funzioni principali del CdA:
 - Gestione ordinaria e straordinaria della società: ha il compito di gestire l'attività quotidiana della società, compresa l'adozione di decisioni relative a operazioni di routine e quelle più complesse che richiedono un approccio più strategico.
 - Indirizzo strategico: definisce gli obiettivi e le strategie aziendali, pianificando il percorso di sviluppo e crescita della società.
 - Rappresentanza della società: rappresenta la società nei rapporti con terzi, come clienti, fornitori, banche e autorità.
 - Controlli interni: si assicura che la società operi nel rispetto delle leggi, delle norme statutarie e dei principi di buona amministrazione, vigilando sull'attività degli organi delegati.

- Comunicazione con l'assemblea dei soci: deve fornire periodicamente informazioni sull'andamento della società all'assemblea dei soci, che hanno il diritto di deliberare su questioni di maggiore importanza.
- Redazione del bilancio: è responsabile della stesura del bilancio annuale della società, che viene poi sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- Il Comitato di Configurazione, costituito da tre membri di cui un presidente, un segretario ed un consigliere, è l'organo che attua gli indirizzi strategici indicati dal Collegio dei Fondatori. Viene istituito un Comitato per ogni configurazione di autoconsumo afferente a una cabina primaria. In particolare, ha il compito di:
 - Interloquire con i soci riferenti alla Configurazione
 - Organizzare le assemblee annue per la rendicontazione
 - Definire con le Amministrazioni Comunali e/o Associazioni territoriali le opere e/o servizi civici, ambientali, di efficientamento energetico e di utilità sociale.
- L'Assemblea dei soci è l'organo collegiale deliberativo. Si esprime la volontà sociale e si prendono le decisioni importanti per la gestione e lo sviluppo dell'entità. L'assemblea è composta dai soci, o dai loro rappresentanti, e opera secondo il principio maggioritario; in particolare, ha il compito di:
 - prendere decisioni fondamentali per la società, come l'elezione degli amministratori, l'approvazione del bilancio, la modifica dello statuto, l'emissione di obbligazioni, e altri atti che la legge o lo statuto le riservano.
- Il Collegio Sindacale è un organo di controllo all'interno di una società che ha il compito di vigilare sull'amministrazione, assicurando che la società operi nel rispetto della legge e dello statuto. Il collegio Sindacale verrà istituito su delibera del Consiglio dei Fondatori al raggiungimento di 500 000,00 € di gestione ordinaria. Le sue funzioni principali includono la verifica della regolarità amministrativa e contabile, la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria e la valutazione del bilancio di esercizio.
 - Controllo dell'amministrazione: Il Collegio Sindacale si assicura che gli amministratori operino in modo corretto, rispettando le norme di legge, gli statuti e i principi di buona amministrazione.
 - Vigilanza sulla gestione economica e finanziaria: Il Collegio monitora l'andamento della società, controllando che le operazioni siano coerenti con l'oggetto sociale e che non vi siano rischi per l'integrità del patrimonio.
 - Valutazione del bilancio di esercizio: Il Collegio esamina il bilancio, espresso in termini di rendiconto finanziario, e fornisce una valutazione sulla regolarità e sulla fedeltà delle informazioni riportate.

- Vigilanza sull'osservanza delle norme: Il Collegio assicura che la società rispetti le norme di legge, i regolamenti e lo statuto, segnalando eventuali irregolarità.
- Controllo della funzionalità dei sistemi di controllo interno: Il Collegio vigila sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, assicurandosi che siano adeguati e che funzionino correttamente.
- Altre funzioni: Il Collegio può svolgere ulteriori funzioni come richiedere informazioni agli amministratori, convocare l'assemblea dei soci in caso di necessità, denunciare gli amministratori per gravi inadempienze e collaborare con i Revisori Legali.

Le domande di ammissione vengono gestite da Comitato di Configurazione con avvallo del Collegio dei Fondatori.

Il Comitato di Configurazione delibera sulla domanda entro 60 giorni, secondo criteri non oggettivamente discriminatori, coerenti con le finalità eseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione.

Il Comitato di Configurazione con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigetta; nel corso della valutazione può richiedere all'aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria. In caso di rigetto la delibera deve contenere le motivazioni ed essere adottata e comunicata all'interessato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata assunta tale decisione.

A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 15 (giorni) al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli adempimenti di socio, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.

Il socio si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea dei soci comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea. In situazioni eccezionali dovute a fattori esterni i termini sono derogabili al fine di agevolare le associazioni in ottemperanza anche alle previsioni del D.lgs del 3 luglio 2017, n.117.

Art. 4 - Criteri di determinazione delle quote associative

Le quote sono stabilite sulla base delle categorie di soci aderenti già individuati in:

- Soci “consumer”
- Soci “producer”
- Soci “prosumer”

Per I Consumer:

POTENZA CONTATORE	QUOTA ADESIONE (UNA TANTUM)	QUOTA ASSOCIATIVA (ANNUA)
Pn<6 kWp	30,00 €	10 €
Pn<20 kWp	60,00 €	30 €
Pn<50 kWp	250,00 €	50 €
Pn<100 kWp	500,00 €	50 €
Pn<200 kWp	1 000,00 €	100 €
Pn<500 kWp	2 500,00 €	500 €

Per i Producer e i Prosumer:

POTENZA IMPIANTO	QUOTA ADESIONE (UNA TANTUM)	QUOTA ASSOCIATIVA (ANNUA)
Pn<6 kWp	250,00 €	30 €
Pn<20 kWp	400,00 €	50 €
Pn<50 kWp	500,00 €	50 €
Pn<100 kWp	1 000,00 €	100 €
Pn<200 kWp	1 500,00 €	200 €
Pn<500 kWp	2 500,00 €	500 €
Pn<1000 kWp	5 000,00 €	1000 €

Le sopra elencate categorie potranno essere riviste con delibera di ammissione del Collegio dei fondatori; Il Collegio dei fondatori, sentito il parere del Direttore Tecnico, determina l'importo tabellare delle quote associative in base al bilancio energetico della comunità e secondo i criteri di ripartizione dell'energia meglio indicati nell'allegato A del presente regolamento.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Il Collegio dei fondatori si riserva la stipula di accordi negoziali particolari di partecipazione all'energia condivisa elaborati sulla base delle caratteristiche oggettive di consumo e/o produzione e/o entrambe, sulla base dei criteri di cui all'art. 4 e dell'allegato A del presente regolamento.

Le tabelle annuali per la definizione delle quote associative saranno pubblicate su www.lu-cer.it.

Art. 5 - Perdita della qualità di socio e recesso

Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dallo Statuto.

Il socio escluso per mancato pagamento della quota sociale in tempo utile non potrà presentare nuova domanda di ammissione a LU CER.

È sempre prevista la esclusione del socio per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'associazione.

I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente a LU CER il venir meno dei requisiti.

Il Socio escluso non ha diritto di partecipazione all'assemblea.

Lu-Cer garantisce il principio della porta aperta per tutti con un preavviso di almeno 6 mesi

In caso di recesso anticipato, sarà previsto un riconoscimento di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, eventualmente concordati in sede di ammissione, per la partecipazione agli investimenti eventualmente sostenuti.

Salvo diverso accordo le quote per il recesso sono stabilite in:

Per I Consumer:

POTENZA CONTATORE	QUOTA RECESSO (UNA TANTUM)
Pn<6 kWp	30,00 €
Pn<20 kWp	60,00 €
Pn<50 kWp	100,00 €
Pn<100 kWp	150,00 €
Pn<200 kWp	500,00 €
Pn<500 kWp	1000,00 €

Per i Producer e i Prosumer:

POTENZA IMPIANTO	QUOTA RECESSO (UNA TANTUM)
Pn<6 kWp	150,00 €
Pn<20 kWp	300,00 €
Pn<50 kWp	400,00 €
Pn<100 kWp	500,00 €
Pn<200 kWp	1 500,00 €
Pn<500 kWp	2 000,00 €
Pn<1000 kWp	4 000,00 €



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Per gli anni 2025 e 2026 le quote associative e di ingresso sono sospese per permettere a maggiori membri di aderire.

A partire dall'anno 2027 le quote verranno direttamente detratte dagli incentivi spettanti o dai costi generali per cui non saranno previsti esborsi dai membri.

Art. 6 - Individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

Con il presente Regolamento i soci individuano univocamente come responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa la stessa Comunità Energetica, nella persona del proprio Presidente.

È sempre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi in qualità soggetto responsabile del riparto di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Art. 7 - Individuazione del Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione è svolto dalla medesima CER.

I soci di LU CER conferiscono al Referente il mandato:

- per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'associazione;
- per il trattamento dei dati dei soci in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;
- per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
- per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;
- per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione dei benefici economici.

Il soggetto che assume la qualifica di Referente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Ulteriori adempimenti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso

Il socio in possesso dei requisiti che intende accedere ad una configurazione per l'accesso alla tariffa incentivante, deve regolare i rapporti con LU CER tramite specifico contratto in cui è previsto:

- il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- l'individuazione univoca di LU CER quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- di consentire al GSE, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione del socio, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- che LU CER potrà rivalersi sul socio delle responsabilità civili e penali derivanti dalla mancanza o non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni rilasciate dal socio circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto;

In caso di produttore, il contratto con LU CER dovrà altresì prevedere la cessione degli impianti in comodato d'uso prevedendone la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi della comunità, nonché consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni.

Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti della cooperativa rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Nel caso in cui il produttore sia un socio volontario qualificato come produttore terzo, dovrà essere conferito mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai suoi impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - Individuazione dei criteri di condivisione dei benefici economici e criteri di ripartizione

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio dei fondatori, delibera i criteri di individuazione per l'inserimento dei soci ordinari all'interno di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo diffuso. I criteri potranno essere, per ciascuna configurazione, di tipo tecnico (cabina primaria di appartenenza, miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all'interno della configurazione), di tipo cronologico e di tipo socio-economico (garantire all'interno della CER una quota di soggetti (cittadini) che godono di bonus energia o sociali, garantire la rappresentanza delle diverse categorie di partecipanti etc.).

A ciascun socio ordinario regolarmente inserito all'interno di una configurazione accreditata presso il GSE spetta di ricevere da LU CER quota parte dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, sulla base di parametri stabiliti da LU CER e in applicazione della normativa applicabile. La quota parte può essere monetaria o costituita da equivalenti servizi erogati od agevolazioni esclusive per i membri soci.

Così come stabilito dal D.M. n. 414/2024, LU CER dispone prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, così come anche meglio precisato nell'allegato A del presente regolamento.

L'incentivo riconosciuto dal GSE verrà pertanto distribuito ad amministrazioni pubbliche, associazioni o tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) in proporzione al loro consumo/ alla loro produzione seguendo le modalità sempre descritte nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando il valore soglia.

I criteri indicati nell'Allegato A possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico di LU CER ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma unitaria. L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto, è convocata dal Presidente senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di pubblicazione e diffusione (ad es. sito istituzionale, affissione in bacheca, mail) almeno 15 giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno.

La documentazione ad essi relativa sarà resa disponibile secondo quanto stabilito dallo Statuto. Detta documentazione viene anche messa a disposizione per la consultazione presso la sede di LU CER.

Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Qualora il Presidente sia impossibilitato a presiedere può delegare il vicepresidente o altri consiglieri in sua vece.

È ammesso il voto per delega ad altro Socio. Ogni Socio non può essere latore di più di 3 (tre) deleghe di altri Soci. Le deleghe devono essere consegnate in apertura dei lavori, salvo diverse disposizioni indicate nella convocazione. L'esercizio della delega ricevuta non può essere oggetto di contestazione da parte del delegante. Possono partecipare alle Assemblee anche i Soci Volontari, senza diritto di voto.

In Assemblea di norma il voto è palese.

L'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei soci presenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Collegio dei fondatori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea nomina un segretario, ad esso compete di redigere il verbale e il conteggio dei voti palesi espressi dalle Assemblee. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci presso la sede della Cooperativa.

Art. 11 - Collegio dei fondatori

Il Collegio dei fondatori è composto da sette membri, di cui due eletti dall'assemblea ordinaria degli associati.

Il Collegio dei fondatori può essere costituito secondo le norme statutarie, a norma dello Statuto. Il Collegio dei fondatori, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente ed il suo Vicepresidente.

Il Collegio dei fondatori si riunisce ogni volta vi siano da affrontare argomenti di propria competenza come da previsioni statutarie e, comunque, di norma ogni due mesi. Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso e il Direttore Tecnico. Quest'ultimo senza diritto di voto.

Il Collegio dei fondatori viene convocato dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, fax, e-mail, e-mail certificata, sms, telefonata o consegna a mano da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La carica di consigliere è personale e non è ammesso il voto per delega.

Il Collegio dei fondatori può riunirsi in presenza presso la sede legale dell'associazione oppure in qualsiasi luogo preventivamente indicato dal Presidente presso il comune dove ha sede l'associazione.

Le riunioni possono essere svolte anche a distanza. Sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali dal Segretario. Nei casi di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vicepresidente.

Il Collegio dei fondatori delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'organo. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ai consiglieri, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e in generale per gli adempimenti derivanti dalla loro funzione sono riconosciuti i rimborsi delle spese di trasferta sostenute secondo i criteri definiti con apposita deliberazione dallo stesso Collegio dei fondatori.

Art. 12 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Collegio dei fondatori fra i propri componenti. Il Presidente è il legale rappresentante di LU CER; previa autorizzazione del Collegio dei fondatori, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Presidente e Vicepresidente compongono l'ufficio di presidenza che si riunisce periodicamente secondo necessità. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente cui può altresì delegare parte dei propri compiti.

Art. 13 - Direttore Tecnico

Il Collegio dei fondatori nomina il Direttore Tecnico di LU CER, il quale avrà la funzione di supervisionare le attività del:

- Soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso;
- Referenti esterni titolari di mandati e/o incarichi tecnici di LU CER.

Il Direttore Tecnico coincide con la figura di Referente Tecnico richiesta dal GSE.

Il Direttore Tecnico:

- relaziona e supervisiona l'applicazione dei criteri di determinazione delle quote associative di cui all'art. 4, supportando il Collegio dei fondatori per l'elaborazione ed i criteri ivi individuati;
- sorveglia il corretto andamento del bilancio energetico della Comunità Energetica, con specifica funzione riguardo al mantenimento dell'equilibrio fra produzione e consumo, notiziando tempestivamente il Collegio dei fondatori di eventuali squilibri necessari al corretto andamento delle configurazioni di autoconsumo.
- relaziona al Collegio dei fondatori in merito ad eventuali problematiche tecniche riguardanti i rapporti di gestione, e/o locazione operativa, degli impianti nella disponibilità di LU CER. Supervisiona e monitora il corretto andamento degli adempimenti connessi alla manutenzione/gestione degli impianti di produzione di energie rinnovabili nella disponibilità di LU CER.

Il Direttore Tecnico potrà essere individuato anche fra i membri del Collegio dei fondatori, lo stesso dovrà essere munito delle adeguate qualifiche professionali per rivestire la carica richiesta.

Art. 14 - Bilancio

Il bilancio consuntivo deve essere redatto per tempo in modo da essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno. Ferma restando la scadenza statutaria, il bilancio preventivo è redatto entro i tempi previsti dall'Organo di controllo per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.

Con il bilancio preventivo verranno approvati anche gli eventuali:

- Programma annuale di attività predisposto dal Collegio dei fondatori;
- Fondo per iniziative con finalità sociali;
- Programma sulle modalità di condivisione dei benefici economici;
- Determinazione annuale delle tabelle per le quote associative;
- Programma di determinazione della priorità dei pagamenti;

Art. 15 - Fondo per iniziative con finalità sociali

Per le iniziative sociali LU CER crea un fondo annuale che può essere alimentato:

- dall'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, destinato da LU CER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti;
- dalle eventuali devoluzioni dei membri, in quanto ciascun membro potrà scegliere se ricevere l'intero importo del beneficio economico spettante o devolverlo in tutto o in parte a LU CER per le finalità sociali;
- con l'avanzo degli importi trattenuti da LU CER per le spese di funzionamento;
- ogni altra eventuale entrata di LU CER destinata ad iniziative con finalità sociali;

L'assemblea ordinaria, su proposta del Collegio dei fondatori, delibera sull'utilizzo delle somme raccolte per finalità sociali.

L'assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Art. 16 - Particolari modalità di condivisione dei benefici economici

Ai soci ordinari è consentito di organizzarsi all'interno della comunità energetica formando specifiche configurazioni da accreditare presso il GSE.

In tal caso, i membri della configurazione potranno stipulare tra di loro specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici, fermo restando il riconoscimento a LU CER della quota "Cont_ass" per le spese di gestione indicate nell'Allegato A.

Al fine di garantire il rispetto delle finalità associative e l'equa ripartizione dei costi di funzionamento di LU CER, lo specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici dovrà essere approvato dal Collegio dei fondatori.

La ripartizione dovrà comunque in ogni caso prevedere prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 17 - Gruppi di acquisto dell'energia elettrica

La comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci.

A titolo esaustivo e non esemplificativo: il fornitore di energia fornisce i clienti della comunità; i membri della comunità pagano il fornitore (anche attraverso la comunità energetica stessa) e il risparmio si può tradurre in uno sconto sulla bolletta dei soci.

Art. 18 - Ordine di priorità dei pagamenti

Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, LU CER si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

- spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente (come definito di seguito all'art. 5.1);
- altre spese di Gestione;
- redistribuzione dei benefici ai Membri.

La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo le tempistiche di erogazione degli incentivi da parte del GSE, ed in ogni caso secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Collegio dei fondatori, sentito il parere del Direttore Tecnico;



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Art. 19 - Poteri di firma

Il potere di firma di fronte a terzi spetta al Presidente, ed in caso di specifica delega al Vicepresidente.

Art. 20 - Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni del Collegio dei fondatori e dell'assemblea dei soci

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Collegio dei fondatori e dell'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Collegio dei fondatori e dell'Assemblea dei Soci di LU CER che si svolgono, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

Gli strumenti a distanza assicurano:

La riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;

- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti “cloud” di condivisione;
- la contestualità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
- la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza/webinar

Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

L'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di seduta e in riferimento a qualsivoglia oggetto di deliberazione, fatto salvo che in via generale la seduta prevede la presenza fisica dei componenti dell'Assemblea nel luogo fisico stabilito in convocazione.

La convocazione delle sedute per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere fatta, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno 7 (cinque) o 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta (In base alla circostanza che sia convocato rispettivamente il Collegio dei fondatori oppure l'Assemblea dei Soci) secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del vigente Statuto.

Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dal vigente Statuto. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente. Ai fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video.

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti dell'organo.

Art. 21 - Comunicazioni ai Soci

Il Consiglio Direttivo informa tutti gli iscritti delle attività della CER e invia le convocazioni dell'Assemblea dei soci mediante una mailing-list.

Ove un socio sia impossibilitato a ricevere le comunicazioni via mail, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria o telefonica in fase di iscrizione.

L'inserimento nella mailing list è automatico al momento dell'iscrizione.

Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail della CER che ha anche valore istituzionale, cui tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno accesso.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Art. 22 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia.

Art. 23 - Trattamento dati personali

Le informazioni rese saranno trattate in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria, Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, e dalla normativa nazionale vigente in materia.

In ragione dell'esecuzione delle prestazioni richieste e dell'assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere oggetto di trattamento particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati e l'Associazione nella persona del legale rappresentante pro tempore.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a soggetti terzi in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

ALLEGATO A
REGOLAMENTO INTERNO LU CER soc. coop.
REGOLE OPERATIVE
approvato dall'Assemblea dei Soci in data **18/11/2025**

Per ciascuna configurazione accreditata da LU CER al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal Decreto CACER e dal TIAD, l'incentivo riconosciuto dal GSE verrà distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) con le seguenti modalità.

1. Criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 9 regolamento:

Per ciascuna Configurazione, l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti dal GSE a LU CER in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ("Contributi Attribuiti") è ripartito preliminarmente come segue:

- a) "C-SP" pari al 30%, da destinare a LU CER per le spese di funzionamento;
 - b) "C-PD" pari al 15% da destinare ai soci produttori, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia immessa in rete da ciascun produttore (nel caso di produttori che usufruiscono del beneficio PNRR questa quota è pari a 0 salvo diverso accordo);
 - c) "C-TR" pari al 50% da destinare a Soci Consumatori, Amministrazioni o Associazioni dei Territori o Consumatori aggregati di via, quartieri, distretti, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia condivisa e consumata nelle stesse configurazioni (all'interno è contenuto un fondo etico che verrà distribuito in accordo agli enti per coprire situazioni economicamente svantaggiate nel territorio);
 - d) "C-CM" pari al 5% da destinare ai soci Consumatori Promotori o Responsabili di Configurazione, che verranno suddivisi proporzionalmente all'Energia condivisa e consumata dagli stessi nei propri punti di prelievo (POD) o a copertura di eventuali convenzioni per utilizzo di energie od acquisto di bene e servizi;
2. LU CER annualmente al termine di ciascun esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo:
- a) rendiconta l'ammontare complessivo dei contributi attribuiti dal GSE a LU CER per tutte le Configurazioni accreditate al GSE ("Contributi Attribuiti");
 - b) rendiconta secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale, i costi ed i ricavi di LU CER, verificando se la somma delle quote "Cont_ass" destinata a LU CER da tutte le configurazioni è sufficiente per coprire i costi di funzionamento, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento.
 - c) incrementa se necessario la percentuale della quota "Cont_ass" di ciascuna configurazione per coprire i costi di funzionamento di LU CER, determinando conseguentemente in riduzione in pari misura ed in proporzione la quota "Cont_prod" e la quota "Cont_cons" di ciascuna configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento;

- d) per ciascuna configurazione, ripartisce il “Cont_cons” tra i soci consumatori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l’autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 14 del regolamento;
- e) per ciascuna configurazione, ripartisce il “Cont_prod” tra i soci produttori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l’autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 14 del regolamento.

La CER tramite il Direttore Tecnico potrà eseguire le pratiche per L’ottenimento del contributo PNRR nel termine e nel limite imposti dalla normativa nazionale,

Tale servizio include le seguenti attività:

- Redazione fascicolo con i documenti necessari per il caricamento della domanda di accesso al contributo PNRR 40%
- Presentazione della richiesta di contributo PNRR 40% sul Portale GSE

Le spese riconosciute dalla misura vengono coperte tramite incentivo fino ad un massimo del 40% con i seguenti massimali:

- 1500 €/kW, per impianti fino a 20 kW
- 1200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW
- 1100 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW fino a 600 kW
- 1050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

I costi che verranno addebitati ai produttori per questo servizio sono i seguenti:

POTENZA IMPIANTO	PREZZO PRATICA (UNA TANTUM)
Pn<6 kWp	500,00 €
Pn<20 kWp	700,00 €
Pn<50 kWp	1 000,00 €
Pn<100 kWp	1 750,00 €
Pn<200 kWp	3 000,00 €
Pn<500 kWp	4 500,00 €
Pn<1000 kWp	(3% INCENTIVO)



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

ALLEGATO B
REGOLAMENTO INTERNO LU CER soc. coop.
REGOLAMENTO SINTETICO
approvato dall'Assemblea dei Soci in data **30/12/2025**



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Il Regolamento interno di LU CER società cooperativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attività della comunità energetica rinnovabile, in conformità al Codice del Terzo Settore, allo Statuto e alla normativa nazionale ed europea di riferimento.

L'obiettivo principale è garantire la corretta gestione delle configurazioni di autoconsumo diffuso, l'erogazione dei servizi ai soci e la condivisione dei benefici economici derivanti dalla produzione e consumo di energia rinnovabile.

Finalità e attività

LU CER opera per costituire e gestire Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), promuovendo modelli di generazione distribuita, sperimentazioni tecnologiche, installazione di impianti FER e servizi accessori. La cooperativa aggrega competenze dei partecipanti per generare benefici ambientali, economici e sociali. Realizza progetti pilota, promuove la ricerca, stringe partnership con enti pubblici e privati e sostiene iniziative sociali, anche attraverso eventuali proventi derivanti da impianti e reti proprietarie. Il Collegio dei fondatori può deliberare investimenti diretti in impianti a favore dei soci.

Soci e struttura della cooperativa

Possono aderire soci fondatori, ordinari e volontari. I soci ordinari possono essere consumer, producer o prosumer, mentre i volontari possono essere produttori terzi. Le domande di ammissione sono valutate dal Comitato di Configurazione, che le approva o respinge motivatamente entro 60 giorni.

La struttura societaria è composta da:

Collegio dei Fondatori: definisce indirizzi strategici, vigila sull'andamento della cooperativa, redige il regolamento e nomina il Presidente e i membri del Comitato di Configurazione.

Consiglio di Amministrazione: gestisce la cooperativa, rappresenta la società, cura la strategia e redige il bilancio.

Comitato di Configurazione: un comitato per ogni cabina primaria, cura i rapporti con i soci della configurazione e coordina le attività territoriali.

Assemblea dei Soci: organo deliberativo, approva bilanci, elegge parte degli amministratori, vota le principali decisioni.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Collegio Sindacale: istituito al superamento di 500.000 € di gestione ordinaria, controlla amministrazione e bilanci.

Quote associative e recesso

Le quote associative variano in base alla potenza dei contatori (per i consumer) o degli impianti (per producer e prosumer). Sono previste anche quote di recesso. Il Collegio dei Fondatori può modificare gli importi annualmente secondo il bilancio energetico e i criteri indicati nell'Allegato A. Per gli anni 2025 e 2026 le quote associative e di ingresso sono sospese per permettere a maggiori membri di aderire.

Gestione tecnica e contrattuale

Il Presidente è responsabile del riparto dell'energia condivisa, salvo deleghe. La CER è referente per le configurazioni presso il GSE e gestisce contratti, accesso agli incentivi, trattamento dei dati e ripartizione dei benefici. Produttori e prosumer devono concedere l'impianto in comodato per finalità di condivisione. Il socio mantiene libertà di scelta del fornitore e può recedere in ogni momento.

Ripartizione dei benefici economici

L'Assemblea, su proposta del Collegio, definisce i criteri tecnici, cronologici e socio-economici per l'inserimento nelle configurazioni. I benefici della tariffa premio e dei contributi GSE sono distribuiti in base ai consumi e alle produzioni. Una quota dell'incentivo deve essere destinata preferenzialmente ai consumatori non imprese e a finalità sociali.

L'Allegato A definisce la ripartizione standard:

30% a LU CER per spese di funzionamento

15% ai produttori

50% a soci consumatori, amministrazioni o associazioni del territorio o distribuita ad Amministrazioni o Associazioni dei Territori o Consumatori aggregati di via, quartieri, distretti

5% ai consumatori Consumatori Promotori o Responsabili di Configurazione

È possibile ricalibrare annualmente queste percentuali in base ai costi effettivi.



LU CER società cooperativa
Sede legale: via E. Bernardi, 1/7
35030 Rubano (PD) Italia
C.F. e P.I. 05707630280

Aspetti amministrativi

L'Assemblea è convocata con almeno 15 giorni di anticipo. È ammesso il voto per delega.

Sono regolati anche modalità telematiche delle riunioni, ordine di priorità dei pagamenti, poteri di firma, gestione delle comunicazioni ai soci e trattamento dei dati personali.

È istituito un fondo sociale per iniziative territoriali, alimentato da parte degli incentivi o da devoluzioni volontarie.

Tutte le informazioni di dettaglio sono meglio dettagliate nel regolamento esteso.

Entra in LU CER: Il Futuro dell'Energia è Condiviso, Conveniente e Sostenibile

I Vantaggi Concreti per Te e la Tua Comunità



Meno Spese Condominiali, Più Stabilità Economica

L'obiettivo principale è un taglio reale e misurabile delle spese comuni (luci, ascensori, impianti) grazie alla redistribuzione degli incentivi, trasformando un costo in una fonte di entrata ricorrente.



Da Consumatore ad Attore del Cambiamento

Diventi parte attiva di un modello evoluto, contribuendo al buon funzionamento del sistema energetico locale e ricevendo in cambio benefici economici concreti.



Aumenta il Valore del Tuo Immobile

Un edificio inserito in una CER è più moderno, resiliente e attrattivo sul mercato, preparandolo ai futuri obblighi normativi in materia di efficienza energetica.



Energia che Genera Valore Sociale


Parte dei benefici viene destinata a un fondo per iniziative sociali sul territorio, per sostenere la comunità e contrastare la povertà energetica.

Come Funziona l'Incentivo: Il Cuore della CER



L'Energia "Condivisa" è un Premio

Quando l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici viene consumata istantaneamente dai membri, non transita sulla rete nazionale. Per questo, il GSE riconosce alla CER un premio economico.



Meno Sprechi, Più Vantaggi per Tutti

Questo meccanismo riduce le perdite di rete e le congestioni, generando un beneficio per l'intero sistema Paese che viene condiviso con i membri della comunità.



Il Successo Dipende dalla Collaborazione

L'ammontare degli incentivi cresce con l'aumentare dei membri e con la capacità di sincronizzare i consumi con le ore di produzione solare.

La Ripartizione dei Benefici: Chiaro e Trasparente



50% ai Consumatori e al Territorio

La quota maggiore degli incentivi è destinata ai soci consumatori e a iniziative per il territorio (associazioni, comuni), distribuita in base all'energia consumata e condivisa.

30% per la Gestione e i Servizi

Questa quota copre le spese di funzionamento di LU CER, garantendo un'amministrazione efficiente, supporto tecnico e servizi di qualità per tutti i soci.

15% ai Produttori di Energia

Un riconoscimento economico per chi mette a disposizione il proprio impianto per la produzione di energia rinnovabile, calcolato in base all'energia immessa in rete.

5% ai Promotori e Responsabili di Comunità

Un premio per i soci più attivi che promuovono la crescita della comunità e si occupano di gestire le diverse configurazioni a livello locale.

Aderire è Semplice e Conveniente!



Quote Sospese per il 2025 e 2026!

Per favorire la massima partecipazione, le quote di ingresso e quelle associative annuali sono completamente azzerate per i primi due anni.



Dal 2027, Nessun Esborso Diretto

A regime, le quote associative verranno detratte automaticamente dagli incentivi ricevuti, senza richiedere alcun pagamento diretto da parte dei membri.